



**CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14**

*Provincia di Torino*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO AD OPERAZIONI  
DI RECUPERO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO  
DELLA FRAZIONE ESTRANEA DERIVANTE DALLA  
SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE LEGGERO  
(PLASTICA E LATTINE).**

**COD. CIG COD. CIG. 6017735803. COD. CUP G59D14000610005**

## INDICE

ART. 1	OGGETTO .....	pag. 3
ART. 2	AMMONTARE DELL' APPALTO.....	pag. 3
ART. 3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	pag. 4
ART. 4	DURATA DELL' APPALTO .....	pag. 6
ART. 5	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE .....	pag. 6
ART. 6	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	pag. 7
ART. 7	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 7
ART. 8	SICUREZZA SUL LAVORO .....	pag. 8
ART. 9	RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	pag. 8
ART. 10	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI .....	pag. 10
ART. 11	VIGILANZA E CONTROLLO .....	pag. 10
ART. 12	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	pag. 10
ART. 13	REVISIONE PREZZI.....	pag. 11
ART. 14	QUINTO D'OBBLIGO.....	pag. 11
ART. 15	OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI.....	pag. 11
ART. 16	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	pag. 12
ART. 17	PENALITA' .....	pag. 13
ART. 18	VERIFICA DI CONFORMITA' .....	pag. 14
ART. 19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	pag. 14
ART. 20	DIRITTO DI RECESSO .....	pag. 15
ART. 21	SEDI E RECAPITI.....	pag. 15
ART. 22	RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.....	pag. 16
ART. 23	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE.....	pag. 16
ART. 24	SPESE CONTRATTUALI.....	pag. 17
ART. 25	CONTROVERSIE .....	pag. 17

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio ad operazioni di recupero presso impianto autorizzato della frazione estranea, derivante dalla selezione del multimateriale leggero (plastica e lattine), Cod. CER 19 12 12 dalla piattaforma COREPLA (impianto DEMAP ubicato nel Comune di Beinasco) di cui viene indicato un quantitativo annuo presunto (in quanto il quantitativo reale potrà variare, sia in diminuzione che in aumento).
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 1100 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione del servizio e dalla % di multimateriale raccolto. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

## **ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto, ammonta a **292.600,00 Euro**, al netto dell'IVA del 10%, oneri della sicurezza inclusi.
2. Il prezzo a base di gara è di 133,00 €/t, Iva esclusa e ecotassa compresa, oneri della sicurezza inclusi.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto nell'anno 2013.
4. **Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a recupero.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 12.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura (che dovrà pervenire entro il 15 del mese successivo, accompagnata dal riepilogo dettagliato dei conferimenti distinti per Comune conferente e riportante le seguenti

indicazioni: n. del documento di trasporto, data di conferimento, kg a destino, quantitativo totale del mese, al protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore), mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 1308/2010 n. 136.

8. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti contrattuali e la liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.
9. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
10. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
11. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno decurtate dalla fattura successiva alla contestazione.
12. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Il servizio comprende le operazioni di ritiro presso la Piattaforma COREPLA ubicata nel Comune di Beinasco, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti (Cod. CER 19 12 12) derivanti dalla selezione del multimateriale raccolto nel territorio del COVAR 14.
3. La raccolta dovrà avvenire c/o la Piattaforma COREPLA, ubicata nel Comune di Beinasco (TO) che effettua, in convenzione con il COVAR, la selezione del multimateriale conferito da COVAR 14, negli orari e secondo le modalità concordate con la piattaforma stessa.
4. Ogni ritiro dovrà essere accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed a momento dell'uscita dalla

Piattaforma dovrà essere pesato. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato, completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al consorzio entro tre giorni dal conferimento tramite fax e/o e-mail.

6. Il trasporto dei rifiuti, dalla Piattaforma COREPLA, all'impianto di recupero finale (indicato in sede di gara), dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
7. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento – recupero finale autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta;
8. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
  - a) comunicare al COVAR 14 l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
  - b) trasmettere a COVAR 14 la seguente documentazione:
    - b1)** eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
    - b2)** provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività, rientranti nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COVAR 14.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi, presumibilmente, dal 1 febbraio **2015 al 31 gennaio 2017** e, comunque, con decorrenza dalla data di effettivo servizio, ovvero anche posticipato.

2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto.

**ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA – CAUZIONE DEFINITIVA – SPESE DI CONTRATTO**

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Consorzio; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.
3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.
4. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
5. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
6. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Consorzio circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Consorzio, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
7. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di

scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione.

**ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche.
3. Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore in sede di gara.
4. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
5. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

**ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consorzio.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

**ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

**ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE ED OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore



sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

7. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.
8. L'Appaltatore dovrà fornire al Consorzio copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile **entro cinque giorni antecedenti** l'affidamento del servizio.
9. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
10. Sono a carico dell'Appaltatore le seguenti coperture assicurative:
  - a) Responsabilità civile verso terzi: massimale non inferiore a 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per danni a persone/cose/animali non inferiore a 2.500.000,00 €;
  - b) Responsabilità Ambientale insediamenti: massimale di almeno 2.500.000,00 €
  - c) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) comprensiva delle "malattie professionali": massimale non inferiore a 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per ogni dipendente non inferiore a 1.500.000,00 €;
  - d) Responsabilità Civile veicoli a motore (R.C.A.): massimale non inferiore a 2.500.000,00 € per ogni sinistro ;
  - e) Copertura assicurativa delle Garanzie Accessorie (A.D.T.) per incendio, furto, eventi speciali, ricorso di terzi per danni causati durante il servizio;
  - f) Polizza Incendio;
  - g) Polizza furto.
11. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

12. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, antecedentemente all'avvio del servizio.

#### **ART. 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

#### **ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Il COVAR 14 si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

#### **ART. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art.118 del D.Lgs 163/06.
3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.

4. Ai sensi dell'art.118, c.3 , del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.
5. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **ART. 13 - REVISIONE PREZZI**

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per la durata dell'appalto.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio procederà, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

#### **ART. 14 - QUINTO D'OBBLIGO**

1. La Stazione Appaltante , ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

#### **ART. 15 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI**

1. Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate. .
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

**ART. 16 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
6. Ai sensi del D.lgs. 163/2006 si precisa che il concorrente può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione

dell'impiego presso le sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e presso i Servizi per il collocamento delle Province.

**ART. 17 - PENALITA'**

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 300,00 ( euro trecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.
2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
3. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
4. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
5. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
6. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Consorzio, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
7. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
8. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

#### **ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

1. La verifica di conformità di cui agli artt. 312 e seguenti del DPR 207/2010, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi con cadenza annuale.
2. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi degli artt. 322-324 del DPR 207/2010.

#### **ART 19 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
  - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
  - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
  - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
  - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
  - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
  - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
  - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
  - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
  - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
  - k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;

- l) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari e/o superiore al 5% del rifiuto conferito e/o conferibile nel singolo mese;
  - m) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
  3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
  4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

**ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO**

1. E' facoltà del COVAR 14 di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.12 aprile 2006 n. 163.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al COVAR da detto recesso.

**ART. 21 - SEDI E RECAPITI**

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
  - a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

**ART. 22 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

**ART. 23 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE**

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - ⇒ Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004
  - ⇒ D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  - ⇒ D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
  - ⇒ D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
  - ⇒ D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
  - ⇒ al R.D. 23.05.1924, n. 827
  - ⇒ alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i.
  - ⇒ al D.lgs n. 231/2002
  - ⇒ alla L.R. Piemonte n. 7/2012 e ss.mm.ii.
  - ⇒ alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.
  - ⇒ Legge 6 Novembre 2012 n. 190



**ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012.

**ART. 25 - CONTROVERSIE**

- 1 Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
- 2 Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.